



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 94/10

di iniziativa del Consigliere D. BATTAGLIA, G. AIETA, D. BEVACQUA, M. D'ACRI, G. GIUDICEANDREA, F. SCULCO, F. SERGIO, M. MIRABELLO recante:
"Istituzione nei comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro - Pagliarelle (KR) e Motta San Giovanni (RC) del Museo del Minatore";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/11/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/11/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	3/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Articolato p.l. n. 94/10[^] pag. 4

Proposta di legge n. 94/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali D. Battaglia, G. Aieta, D. Bevacqua, M. D'Acri, G. Giudiceandrea, F. Sculco e F. Sergio recante" Istituzione nei comuni di Colosimi(CS), Petilia Policastro-Pagliarelle (KR) e Motta San Giovanni(RC) del Museo del Minatore"

Relazione p.l. 94/10[^] pag. 7

Proposta di legge n. 94/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali D. Battaglia, G. Aieta, D. Bevacqua, M. D'Acri, G. Giudiceandrea, F. Sculco e F. Sergio recante" Istituzione nei comuni di Colosimi(CS), Petilia Policastro-Pagliarelle (KR) e Motta San Giovanni(RC) del Museo del Minatore"

Normativa citata

Legge regione Calabria 4 dicembre 2012, n. 62 pag. 11

"Istituzione di Ecomusei in Calabria"

Articolo 4 legge regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 pag. 16

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. (BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11)"

Articolo 10 legge regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 pag. 17

"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria"

Normativa nazionale

Legge 29 luglio 2014, n. 106 pag. 19

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 pag. 42

"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"

Decreto MIBA 18 aprile 2012 pag. 46

"Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici"

Normativa comparata

Legge regione Puglia 6 luglio 2011, n. 15 pag. 48

"Istituzione degli ecomusei della Puglia"

Legge regione Piemonte 14 marzo 1995, n. 31

pag. 54

"Istituzione di Ecomusei del Piemonte"

Legge regione Veneto 10 agosto 2012, n. 30

pag. 56

"Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei"

Art. 1
(Istituzione del Museo del Minatore)

1. Nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), che ne stabiliscono la sede, è istituito il Museo del Minatore, di seguito denominato «Museo».

Art. 2
(Finalità)

1. Il Museo si propone i seguenti compiti:

- a) valorizzare a fini storici e turistici gli aspetti di un fenomeno molto diffuso nelle comunità di Colosimi (CS), di Petilia Policastro – Pagliarelle(KR) e di Motta S. Giovanni (RC) e nelle aree di loro diretta afferenza: emigrazione e lavoro in miniera;
- b) rappresentare una testimonianza della storia e dei sacrifici compiuti dai minatori, ma anche un' occasione per offrire alle nuove generazioni uno strumento che permetta loro di ricomporre la memoria del passato a fini identitari;
- c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei tematici in Italia e nel mondo, nonché con soggetti privati per l'incremento della dotazione repertuale ed iconografica;
- d) promuovere iniziative e attività culturali, anche attraverso il coinvolgimento di scuole di vario ordine e grado, idonee a favorire la conoscenza del fenomeno oggetto della propria missione istituzionale;
- e) istituire premi e borse di studio in favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi riguardanti la tematica dell'emigrazione e del lavoro in miniera.

Art. 3
(Percorsi tematici)

1. In linea con le finalità esposte all'Art. 2 sono implementati i seguenti percorsi tematici:

- a) Contesto socioeconomico e culturale nel quale prende le mosse il fenomeno, con particolare attenzione alle implicazioni dello stesso sull'andamento demografico della popolazione;
- b) Le rotte dell'emigrazione. Motivazioni alla base della scelta delle destinazioni;
- c) Condizioni di lavoro in miniera (Situazione contrattuale, sicurezza sul lavoro, ecc.), anche attraverso uno sguardo ai livelli di sindacalizzazione degli operai ed alle esperienze di lotta;
- d) Implicazioni esistenziali della "partenza" ed autorappresentazione dell'idea di "ritorno";
- e) il ruolo, la funzione sociale e sostitutiva delle donne.

Art. 4
(Organizzazione del Museo)

1. L'organizzazione del Museo è demandata ai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), alla quale provvederanno con appositi regolamenti, prevedendo tra l'altro:

- a) servizi di accoglienza comprendenti una sezione bibliografica ed un punto di ristoro;
- b) aree espositive e didattiche interattive, finalizzate alla riproduzione di scenari inerenti la tematica;
- c) un'area dedicata ad attività espositive temporanee;

2. L'approvazione dei regolamenti da parte dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro - Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), avverrà previo parere favorevole della Regione Calabria.

Art. 5
(Comitato scientifico)

1. Al fine di stabilire le modalità di realizzazione ed i contenuti del Museo, la presente legge istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, per ciascun Museo, un Comitato scientifico formato da 5 studiosi ed esperti, di cui 2 sono indicati dal Presidente della Giunta Regionale, scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca storica, della museologia e della didattica, sostenuta da specifici titoli o da attività inerenti la tematica del Museo.

2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) definire con metodo scientifico i filoni tematici che costituiranno gli assi del Museo;
- b) contribuire al reperimento ed alla selezione del materiale espositivo;
- c) stabilire le modalità di allestimento degli spazi espositivi e di catalogazione della dotazione museale;
- d) provvedere alla formulazione del corredo narrativo e didascalico dell'apparato iconografico e repertuale;

3. Il Comitato viene nominato dai Consigli comunali dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC) e rimane in carica un anno a partire dal suo insediamento.

4. Ai membri del Comitato scientifico è corrisposto un compenso per il lavoro svolto nella misura autonomamente definita dai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC).

Art. 6
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario corrente in euro 30.000,00, si provvede mediante le risorse allocate alla UPB U. 005.002.001,002 — capitolo U5201026101 inerente al "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Calabria.
2. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in 30.000,00 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili stanziare all'UPB U.005.002.001.002 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 19/2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.

Proposta di legge n. 94/10^

RELAZIONE

L'istituzione di un Museo del minatore nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC) è finalizzata alla valorizzazione, sia storica che turistica, degli aspetti di un fenomeno di grandi proporzioni che ha interessato le comunità e le aree di diretta afferenza dei medesimi: quello dell'emigrazione extra regionale ed europea avente come sbocco il lavoro in miniera.

In questi comuni, costituenti dei casi paradigmatici di una più generale situazione che riguardò anche altri territori della regione, dove le "tracce" della vicenda sono peraltro più facilmente percepibili, la partenza dei minatori verso talune località italiane ed europee ebbe per decenni le caratteristiche di un vero e proprio fenomeno di massa.

Alla base di questo enorme esodo c'era ovviamente l'aspirazione a migliorare la propria vita e quella dei propri familiari: andare a lavorare in miniera o nelle gallerie significava sottrarsi al destino che una società rigidamente strutturata ed immobile imponeva generalmente ai ceti subalterni.

Da questo punto di vista non vi è dubbio che quelle partenze, aumentando il livello di benessere delle famiglie, contribuirono a dare un forte impulso alla mobilità sociale delle generazioni che seguirono.

Per i minatori la vita fu però un teatro di privazioni e di sacrifici. Tanto che spesso, e non a torto, si è parlato di vero e proprio "eroismo" a proposito della loro esperienza lavorativa e umana. Esperienza che merita di essere opportunamente elaborata e offerta alla comprensione delle nuove generazioni.

Il Museo, da questo punto di vista, può rappresentare quello che potremmo definire uno "scigno" di testimonianze sulla storia e sui sacrifici compiuti dai minatori di ieri e di oggi, ma anche un'occasione per offrire alle nuove generazioni uno strumento che permetta loro di ricomporre la memoria del passato a fini identitari.

L'idea è di creare un rapporto di identificazione tra la tematica del lavoro in miniera ed il territorio dei Comuni cui la presente proposta di legge si riferisce. Ciò anche al fine di relazionare, in una logica di rete, di governance territoriale e regionale, tale progetto con altre esperienze, anche di tipo museale, di valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali della Calabria.

Il valore sociale dell'iniziativa è senza dubbio nel messaggio che essa intende veicolare: il lavoro quale fondamento del nostro vivere civile, della realizzazione personale di ciascuno, nonché fonte insostituibile per la soddisfazione dei nostri bisogni.

In un passaggio storico in cui la ricerca del successo senza sacrifici, anche a detrimento della dignità personale, costituisce un fenomeno sempre più diffuso nell'ambito delle relazioni sociali, il richiamo al valore sociale ed alla funzione del lavoro deve essere un punto chiave della pedagogia istituzionale.

In questo quadro il Museo costituirà un'occasione importante per sensibilizzare le nuove generazione sulla dignità del vivere "lavorando".

Tale affermazione potrebbe apparire beffarda stante la grave crisi occupazionale che attanaglia i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno. Ritornare sul tema dell'esodo ha, in questo senso, anche il significato di un monito rivolto alle Istituzioni per inibire,

attraverso politiche occupazionali efficaci, nuove e più insidiose forme di spopolamento del territorio e delle aree interne.

Relazione tecnico — finanziaria

L'articolo 1 della presente legge contiene alcuni profili di onerosità per il bilancio regionale che sono riconducibili all'istituzione del Museo del Minatore in tre comuni calabresi al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 2. Si tratta di spese in conto capitale, che possono essere congruamente quantificate per l'esercizio corrente in euro 30.000 (10.000 euro per ciascun museo) e 30.000 euro annui a regime. Tale valutazione è il risultato di una stima parametrica condotta tenendo conto delle spesa mediamente sostenuta da alcune regioni italiane, quali la Sardegna, la Puglia e il Piemonte, che hanno previsto l'istituzione di musei analoghi nell'ambito della rispettiva normativa regionale per la valorizzazione e la tutela del sistema museale e archeologico. Si è altresì tenuto conto della spesa per l'istituzione di ecomusei sostenuta dalla Regione Calabria (l.r. 62/2012), che ha previsto una dotazione finanziaria di 50.000 euro per la promozione e la disciplina della realizzazione di ecomusei nel territorio regionale.

Si precisa che l'istituzione di un comitato scientifico composto da cinque membri (articolo 5) non comporta alcuna nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale, considerato che il compenso spettante ai componenti è definito e attribuito dai Comuni nei quali è istituito ciascun Museo. Per tale motivo si è ritenuto opportuno inserire all'articolo 5 comma 1 la dicitura "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale" per giustificare l'invarianza di spesa della disposizione in esame.

La copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 30.000 annui per ciascun esercizio del bilancio di previsione pluriennale della Regione, è assicurata mediante le risorse allocate all'UPB 0.005.002.001.002, capitolo U5201026101 inerente al Fondo Unico per la Cultura dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
----------	-------------------	-----------	-----------	---------

		C/I	Temporale A/ P	
1	Spese per l'istituzione di Musei del Minatore	I	P	30.000 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Articolo 1 (Istituzione del Museo del Minatore): stima parametrica condotta tenendo conto delle spesa mediamente sostenuta da alcune regioni italiane, quali la Sardegna, la Puglia e il Piemonte, che hanno previsto l'istituzione di musei analoghi nell'ambito della rispettiva normativa regionale per la valorizzazione e la tutela del sistema museale e archeologico. Si è altresì tenuto conto della spesa sostenuta dalla Regione Calabria per l'istituzione di ecomusei (I.r.62/2012), che ha previsto una dotazione finanziaria di 50.000 euro per la promozione e la disciplina della realizzazione di ecomusei nel territorio regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2015	Totale
UPB U.005.002.001.002 "Diffusione della Cultura", capitolo U5201026101 "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di promozione culturale"	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €

Totale	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
--------	----------	----------	----------	----------

Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62

Istituzione di Ecomusei in Calabria.

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 4 dell'11 dicembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 21 marzo 2013, n. 9)

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La Regione Calabria prevede, al fine del recupero e della valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali e storiche, l'istituzione di Ecomusei.
2. *Ai fini della presente legge, in ossequio all'allegato A al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012 (Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici), per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio¹.*
3. La Regione favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel territorio, per promuovere, testimoniare, valorizzare e accompagnare, durante la loro evoluzione:
 - a) la memoria storica;
 - b) la vita locale;
 - c) la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio;
 - d) le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato;
 - e) le tradizioni;
 - f) la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.
4. Sono finalità prioritarie degli Ecomusei:
 - a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione;
 - b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnarne lo sviluppo sostenibile e condiviso;
 - c) la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la sensibilizzazione delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare di quelle culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti e delle associazioni locali;
 - d) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali, per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale;

¹**Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 21 marzo 2013, n. 9 che precedentemente così recitava: «2. Ai fini della presente legge, per Ecomuseo s'intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati all'articolo 2, che assicura, su un territorio di riferimento e con la partecipazione della popolazione residente, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita lì succedutisi, accompagnandone lo sviluppo.».**

- e) la ricostruzione della evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, nonché dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- f) la valorizzazione dei territori interessati e dei patrimoni di immobili caratteristici e storici; dei mobili, degli attrezzi, degli strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
- g) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, finalizzati alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, in modo da creare occasioni di impiego e di vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- h) la predisposizione di percorsi turistici e culturali che richiamano la ricostituzione degli ambienti tradizionali;
- i) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente;
- j) *(abrogata)*²
- k) il recupero e l'utilizzo, nelle diverse attività, del patrimonio linguistico delle minoranze storiche presenti nel territorio e dei dialetti locali, ai sensi:
 - 1) della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
 - 2) del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482);
 - 3) della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria).

Art. 2

(Istituzione e riconoscimento degli Ecomusei)

1. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli Ecomusei, sulla base delle proposte provenienti, in forma singola o associata:
 - a) da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 5;
 - b) da Dipartimenti delle Facoltà delle università calabresi che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3

(Istituzione del Gruppo di lavoro Ecomusei)

²**Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2 della L.R. 21 marzo 2013, n. 9 che precedentemente così recitava: «j) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici calabresi;».**

1. La Giunta regionale si avvale, per la valutazione delle proposte di istituzione di Ecomusei, di un apposito gruppo di esperti, definito «Gruppo di lavoro Ecomusei».
2. Il Gruppo di lavoro Ecomusei opera presso il Consiglio regionale ed è composto da:
 - a) un esperto di archeologia;
 - b) un esperto di antropologia storica e culturale;
 - c) un esperto informatico;
 - d) un esperto di turismo;
 - e) un esperto di *Business plan e Project cycle management* (P.C.M.).
3. Il Gruppo di lavoro Ecomusei è lo strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, dura per l'intera legislatura ed è nominato dal Consiglio regionale nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13).

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approva un regolamento che, in conformità ai principi e alle finalità di cui all'articolo 1 e alle indicazioni del Gruppo di lavoro Ecomusei, fissa i requisiti minimi necessari per il riconoscimento degli Ecomusei.
2. Il regolamento è redatto in considerazione delle seguenti priorità:
 - a) omogeneità culturale e paesaggistica del territorio in cui si propone l'istituzione dell'Ecomuseo;
 - b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
 - c) presenza di enti locali singoli o associati;
 - d) presenza di beni delle comunità interessate, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, specialmente per le stesse comunità;
 - e) allestimento di un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione documentazione e informazione;
 - f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
 - g) marginalità dell'area;
 - h) presenza attiva e documentata sul territorio;
 - i) assenza, sul medesimo territorio, di altri Ecomusei, ad eccezione di quelli di natura esclusivamente tematica;
 - j) progettazione conforme alle direttive comunitarie in materia (P.C.M.);

- k) progettazione contenente la previsione di sponsorizzazioni private per la copertura delle spese di investimento nella misura minima del 20 per cento nonché del contributo di enti locali. In particolare, il progetto deve prevedere la possibilità di uno sviluppo economico, nel breve, medio e lungo periodo, tale da superare l'investimento dei fondi regionali, così garantendo autonomia finanziaria all'Ecomuseo;
 - l) progettazione volta a promuovere l'immagine dei luoghi d'interesse all'estero, attraverso l'utilizzo di pubblicità su TV estere, la sottoscrizione di accordi con compagnie aeree estere e agenzie di turismo, ovvero la creazione di partenariati con associazioni culturali internazionali, preferendo tali strumenti a quelli di pubblicizzazione squisitamente locale, quali, a titolo esemplificativo, scuole, associazioni locali, feste patronali.
3. Il regolamento di cui al comma 1 individua anche i soggetti e i requisiti che gli stessi devono possedere per assumere la gestione degli Ecomusei.
 4. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 5

(Denominazione e marchio)

1. L'Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.
2. A tal fine, la Regione, contestualmente al riconoscimento dell'Ecomuseo di cui al comma 1 dell'articolo 4, assegna a ciascuno una denominazione esclusiva e originale e un marchio, quale strumento di promozione dello stesso, tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli Ecomusei calabresi.

Art. 6

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei di cui alla presente legge, entro il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi. La direzione generale competente provvede alla loro erogazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto agli stessi.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 - capitolo 52010261- inerente a «Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale».
2. Per gli anni successivi, alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.19/2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. (BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 179/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità cost. dell'art. 12, commi 1 e 2; ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità cost. dell'art. 54, comma 1)

OMISSIS

Articolo 4

(Fondo Unico per la cultura)

1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il fondo unico per la cultura con uno stanziamento di euro 2.500.000,00 e con allocazione all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009. 2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell'approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 31 mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene² approvato dalla Giunta regionale. 3 3. La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziare nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale⁴. 3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziare nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale .

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2013 dichiara l'illegittimità cost. dell'art. 46 della presente legge)

OMISSIS

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;

b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.²

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

L. 29 luglio 2014, n. 106 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2014, n. 175.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Il *decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83

In vigore dal 31 luglio 2014

All'articolo 1:

al comma 2:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.»;

al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole: «anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il portale di cui al comma 5»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni

di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;

alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei»;

alla lettera c), dopo le parole: «nell'ulteriore termine» sono inserite le seguenti: «, non superiore a quindici giorni,»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;

le lettere f) e g) sono soppresse;

alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;

al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità □Grande Pompei□», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;

al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dell'articolo 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dagli articoli 14 e seguenti» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'*articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, le parole: □L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico□ sono sostituite dalle seguenti: □L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico□»;

al comma 5, le parole: «è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del

rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla *legge 6 novembre 2012, n. 190*, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «alla sua destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;

al terzo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;

al comma 2, lettera d):

al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi»;

al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: □di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità□ sono sopresse e le parole: □le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze,

sentiti gli enti locali□ sono sostituite dalle seguenti: □i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni□, ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;

al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di potenziale remuneratività» sono sostituite dalle seguenti: «potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*» e le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali»;

al comma 2, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,»;

la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: □, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base□»;

dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) il comma 19-*bis* è abrogato»;

alla lettera *g*), capoverso 21-*bis*, secondo periodo, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'*articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano

presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. E' istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 7, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 3, le parole: □110 milioni di euro a decorrere dal 2014□ sono sostituite dalle seguenti: □110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015□»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale

esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma *2-quater*; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma *2-sexies*, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *2-bis* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato *decreto legislativo n. 241 del 1997*. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma *2-bis*.

2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma *2-bis* e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma *2-sexies*.

2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma *2-bis* del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma *2-bis*, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'*articolo 8*,

comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni»;

al quarto periodo, le parole: «, di cui alla *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, Tabella B» sono soppresse;

al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi»;

al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti□,» sono soppresse;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'*articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, le parole: □entro il 30 giugno 2014□ sono sostituite dalle seguenti: □entro il 31 marzo 2015□.

3-ter. Il comma 25 dell'*articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, è sostituito dal seguente:

□25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)□.

3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il □Programma Italia 2019□, volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a □Capitale europea della cultura 2019□. Il □Programma Italia 2019□ individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di □Capitale italiana della cultura□ ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana □Capitale europea della cultura 2019□. I progetti presentati dalla città designata □Capitale italiana della cultura□ al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata □Capitale italiana della cultura□, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*). - 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016» e dopo le parole: «o ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto»;

al comma 2:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;

alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2»;

al comma 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «*decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico*). - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi

di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della □progettazione universale□ di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti □de minimis□. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

- d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della □progettazione universale□ e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'*articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: □nei territori costieri□ sono soppresse, le parole: □con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri□ sono sostituite dalle seguenti: □con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo□ e le parole: □nei medesimi territori□ sono sostituite dalle seguenti: □nei territori interessati□;

2) al comma 5, al primo periodo, le parole: □entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze□ sono sostituite dalle seguenti: □entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo□ e il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

□5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie□;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

□b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'*articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*□;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'*articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle □zone a burocrazia zero□ trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

c) il contratto di rete di cui all'*articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'*articolo 17*. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo».

All'*articolo 11*:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «con»;

al secondo periodo, le parole: «e al Sud Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, al Sud Italia e alle aree interne del Paese»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito» sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;

al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica»;

al comma 4, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (*Start-up turismo*). - 1. In aggiunta a quanto stabilito dall'*articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del

titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile.

3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015».

All'articolo 12:

al comma 1, la lettera *b)* è soppressa;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal

regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'*articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233*. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso 3-bis:

l'alinea è sostituito dal seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;

al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le parole: «a sorgenti luminose, né» sono inserite le seguenti: «, all'interno degli istituti della cultura,»;

al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».

All'articolo 13:

al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping*). - 1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'*articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera *b*), capoverso *2-bis*, le parole: «di cui articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola: «finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti: «dei poli museali e»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 4, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

All'articolo 15:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'*articolo 2, comma 1, del*

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015,».

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale □Italia.it□, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura»;

al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emolumento, indennità o rimborso di spese»;

al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;

al comma 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale»;

al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilità di bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a.»;

al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*».

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 2426):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dei beni e attività culturali e turismo (Franceschini) in data 31 maggio 2014.

Assegnato alle Commissioni riunite VII (cultura, scienza e istruzione) e X (attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 giugno 2014 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI e XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VII e X il 10, 12, 18, 24, 25 e 26 giugno 2014; il 1° e 3 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 10 giugno 2014; il 3, 4 e 8 luglio 2014 e approvato il 9 luglio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1563):

Assegnato alla 7^a Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'11 luglio 2014, con pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 8^a, 10^a, 11^a, 13^a, 14^a e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a Commissione (affari costituzionali) sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 e 16 luglio 2014.

Esaminato dalla 7^a Commissione il 15, 16, 17, 21 e 22 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 17 luglio 2014 e approvato il 28 luglio 2014.

AVVERTENZA:

Il *decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2014.

A norma dell'*art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400* (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 32.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (*GU n.125 del 31-5-2014*)

note:Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamita' naturali quali la Regione Abruzzo e la citta' di L'Aquila;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonche' di assicurare la competitivita' dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della piu' ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 ART-

BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**DECRETO 18 aprile 2012**

Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici. (12A08419)

(GU n. 179 del 2-8-2012 - Suppl. Ordinario n.165)

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e in particolare, l'art. 114, il quale dispone, al comma 1, che: "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università', fissano i livelli minimi uniformi di qualità' delle attività' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico", e prevede inoltre, al comma 2, che: "I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2010, con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro paritetico con le autonomie territoriali per l'esame e l'approfondimento delle tematiche connesse alla costituzione ed alla gestione dei parchi archeologici;

Visto il documento approvato nella riunione del 4 ottobre 2011 del suddetto Gruppo di lavoro paritetico;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 4 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1

Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici

1. Sono adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, come definite nell'Allegato A al presente

decreto.

Roma, 18 aprile 2012

Il Ministro: Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute Min.
lavoro, registro n. 8 foglio n. 371

Allegato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 15**“Istituzione degli ecomusei della Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, promuove l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.
3. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
 - a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
 - b) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
 - c) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio

- culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di “mappe di comunità”, così come definite dall’articolo 13 (Le mappe di comunità), comma 1, dell’Elaborato 2 (Norme tecniche di attuazione) allegato alla deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura);
- d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul territorio del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica);
- e) valorizzare e diffondere la conoscenza e l’uso del patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un’area connotata da specifici caratteri identitari;
- f) favorire e promuovere progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio;
- g) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative;
- h) predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell’ambiente e delle tradizioni locali;
- i) sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori;
- j) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- k) promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali presenti;
- l) promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;
- m) mettere in atto procedure e metodi per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;
- n) rappresentare presidi locali dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui al comma 3, lettera d), dell’articolo 4 (Finalità e funzioni dell’Osservatorio) della l.r. 20/2009.

Art. 2
Riconoscimento
e gestione degli ecomusei

1. Gli ecomusei sono promossi da associazioni e fondazioni culturali, ambientaliste e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero enti locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.
2. La Regione Puglia riconosce e disciplina gli ecomusei sul proprio territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi da destinare a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico - educative e di ricerca in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei soggetti pubblici e i requisiti dei soggetti privati ai quali è consentita la gestione degli ecomusei. Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
 - b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'ecomuseo;
 - c) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni ed enti locali singoli o associati;
 - d) allestimento di spazi adeguati ad ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e informazione;
 - e) esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;
 - f) rapporto con altri ecomusei eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi.
5. La Regione istituisce un elenco degli ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere della Consulta di cui all'articolo 4, verifica la permanenza dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali cancellazioni.
6. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del

PPTR.

7. La Regione promuove altresì le iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi in Puglia e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.

Art. 3

Denominazione e marchio

1. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei Puglia).

Art. 4

Consulta regionale degli Ecomusei

1. La Giunta regionale nomina una Consulta regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente legge.
2. La Consulta:
 - a) si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei;
 - b) svolge azione di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2;
 - c) svolge azione di programmazione delle attività di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore regionale con delega ai beni culturali;
 - b) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;
 - c) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di beni culturali;
 - d) un rappresentante designato da ciascun ecomuseo;
 - e) i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;
 - f) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;
 - g) un rappresentante dell'Università di Bari, un rappresentante dell'Università del Salento e un rappresentante dell'Università di Foggia;
 - h) i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia di appartenenza;
 - i) i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse.

4. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali.
6. La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei regionali.
7. Ai componenti della Consulta non è riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
8. La composizione della Consulta è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

Art. 5

Finanziamenti

1. Alla spesa derivante dalla gestione degli ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 5, ammontante per l'esercizio finanziario 2011 a euro 20.000,00, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB 04.03.01 "Contributi per musei di enti locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni di interesse locale". Per gli esercizi successivi, si fa fronte con gli stanziamenti definiti nei capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati "Ecomusei" i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1, che abbiano già promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il contributo della Consulta per gli ecomusei e dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.
2. In prima applicazione della presente legge la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31.

Istituzione di Ecomusei del Piemonte.

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#)

Art. 1. *(Finalita')*

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalita' di cui al comma 3.
3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:
 - a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attivita' produttive;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
 - c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
 - d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
 - e) il coinvolgimento attivo delle comunita', delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
 - f) la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

Art. 2. *(Istituzione e gestione degli Ecomusei)*

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la

gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3:

- a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;
- c) alle associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

Art. 3.

(Comitato scientifico)

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.

2. Il Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall'Università degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4.

(Finanziamenti)

1. Per la gestione degli Ecomusei è istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.